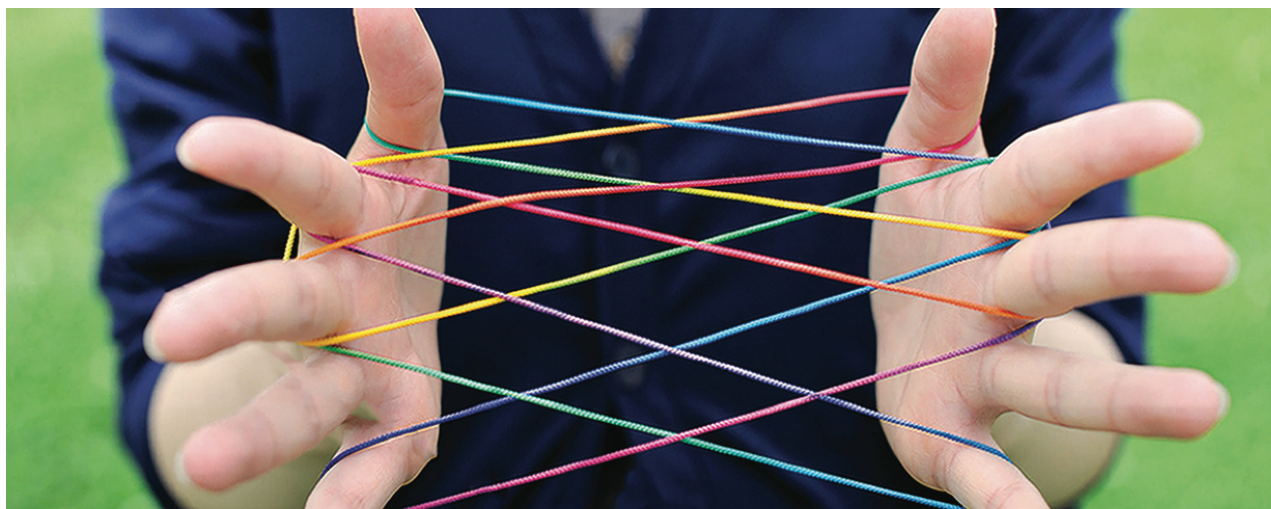




LA RICERCA
DI UNIMI AL SERVIZIO
DELL'INCLUSIONE

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

ecco il settimo numero della newsletter Diritti ad ostacoli, realizzata dall'Osservatorio giuridico permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano.

Questo mese apriamo con un resoconto dell'evento di presentazione del secondo rapporto annuale sulla giurisprudenza del 2024 relativa ai diritti delle persone con disabilità, che si è tenuto mercoledì 9 luglio all'università degli Studi di Milano. Si è trattato di un importante momento di condivisione e analisi che ha coinvolto università, istituzioni e esperti del settore.

A seguire, segnaliamo l'entrata in vigore del regolamento n. 94 del 2025 con cui prende finalmente avvio la sperimentazione della nuova procedura di accertamento della condizione di disabilità per autismo, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla.

Non mancano novità a livello giurisprudenziale,

con una sentenza della Corte costituzionale in materia di assegno ordinario d'invalidità e con una decisione della Corte EDU che ha condannato l'Italia per le gravi carenze in materia di tutela delle persone con disabilità psichica in carcere.

Infine, riportiamo la breve intervista a Delia Ferri, coordinatrice del progetto DANCING, che ci offre spunti innovativi di riflessione sul rapporto tra diritto, disabilità e partecipazione culturale.

Ricordiamo che sono sempre molto graditi commenti, domande e proposte che possano rendere ancora più forte l'impatto del nostro lavoro!

Grazie!

Nel mese di agosto l'Osservatorio andrà in vacanza. Augurando ai nostri lettori e alle nostre lettrici un meritato periodo di riposo, vi diamo l'appuntamento con la nostra newsletter a settembre!

SCRIVI A OSSERVATORIODISABILITA.HUMANHALL@UNIMI.IT

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LA GIURISPRUDENZA 2024 SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: IL REPORT PRESENTATO IN STATALE

Mercoledì 9 luglio 2025 abbiamo presentato presso l'Università degli Studi di Milano il **Secondo Rapporto annuale sulla giurisprudenza del 2024 relativa ai diritti delle persone con disabilità** (scaricalo [cliccando qui](#)).

L'Osservatorio Human Hall ha analizzato oltre **1100 decisioni** di giudici civili, amministrativi e penali, che mostrano, ancora una volta, come le persone con disabilità debbano ricorrere davanti ai tribunali per vedere garantiti i loro diritti fondamentali. Ha aperto i lavori la **Rettrice Marina Brambilla**, che ha evidenziato come «**la Statale di Milano**, università pubblica e inclusiva, intende raccogliere le riflessioni di oggi per continuare a esser un **punto di riferimento in questo settore**».

Hanno poi preso la parola l'Assessore al Welfare del Comune di Milano **Lamberto Bertolè** e l'Assessora di Regione Lombardia **Elena Lucchini**, che hanno sottolineato l'importanza del proficuo rapporto tra università e istituzioni nell'ambito dei diritti. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, **Antonino La Lumia**, ha segnalato la necessità di un **cambio di rotta culturale**, il che richiede alle istituzioni di tornare a farsi carico della tutela diritti, senza necessariamente dover ricorrere al giudice.

In questa prospettiva, la necessità di continuare a promuovere formazione sui diritti delle persone con disabilità è stata condivisa anche dalla Prof.ssa **Marilisa D'Amico**, spoke leader del progetto Human Hall, che ha introdotto la prima sessione del convegno evidenziando come soltanto **in 45 degli oltre 1100 casi analizzati** il procedimento sia stato **incardinato con le forme peculiari di cui alla legge n. 67/2006**, con una bassissima incidenza che si attesta al 4% circa (era stato intorno al 6% nel 2023). Questo dato conferma che il rito antidiscriminatorio previsto dalla legge n. 67/2006 costituisce uno strumento che fatica ancora, a più di diciannove anni dalla sua entrata in vigore, a trovare largo impiego. Di seguito, l'incontro è proseguito con la presentazione dei dati e dei filoni di ricerca moderata da **Giambattista Anastasio**, giornalista che si occupa del tema disabilità sulle pagine de Il Giorno.

Hanno quindi esposto i risultati del Report Diritti ad ostacoli 2024 **Giuseppe Arconzo**, coordinatore dell'Osservatorio Human Hall, **Laura Abet, Lisa Noja e Stefania Leone**. Le decisioni sulla **mancata attuazione del diritto allo studio sono quelle più ricorrenti** (oltre 350, il 33% del totale).



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

La ricerca fa emergere inoltre una connotazione regionale dai toni peculiari in Campania, laddove si rinviengono oltre due terzi delle decisioni in materia di inclusione scolastica.

Tra gli altri temi oggetto di attenzione, il secondo per numero di decisioni, è quello relativo all'accertamento della condizione di disabilità e all'accesso alle prestazioni (213 decisioni, 15% del totale), con l'INPS e le Aziende sanitarie chiamate costantemente a rispondere in giudizio sulle loro valutazioni.

Un altro significativo filone di decisioni è quello che riguarda il **diritto all'accessibilità** (110 decisioni, l'11% del totale): sono ancora numerosi i ricorsi che sorgono nei condomini per l'installazione di un ascensore, ma fortunatamente si afferma sempre più l'interpretazione giurisprudenziale per cui **accessibilità e autonomia costituiscono un binomio inscindibile**.

La seconda parte del convegno si è poi concentrata sul tema del **progetto di vita indipendente**. Sulle sfide e le potenzialità che questo strumento pone si sono confrontati il direttore di Ledha **Giovanni Merlo**, il Direttore Welfare e Salute del Comune di Milano, **Guido Gandino**, e l'avv. **Francesco Trebeschi**. In particolare, si è ricordato come il progetto di vita è uno strumento che – nell'attesa dell'entrata a regime della riforma di cui al d. lgs. n. 62/2024 – **ha già pieno valore** e che, grazie alla legge n. 328/2000, deve essere predisposto dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali qualora una persona con disabilità ne faccia richiesta.

È stata condivisa la tesi secondo cui il progetto di vita non deve essere considerato alla stregua di un mero elenco dei servizi, ma **deve diventare un reale strumento di progettazione universale** che vede al centro la persona con disabilità e i suoi desideri e non le necessità burocratiche delle amministrazioni coinvolte.

In conclusione, come ha osservato Giuseppe Arconzo, la soddisfazione per la realizzazione di un ambizioso lavoro di ricerca e analisi si contrappone alla deplorabile consapevolezza che troppe persone devono quotidianamente fare i conti con la negazione dei loro diritti fondamentali.



© Foto di Università degli Studi di Milano 2025

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ PER AUTISMO, DIABETE TIPO 2 E SCLEROSI MULTIPLA: AL VIA LA SPERIMENTAZIONE

Con un **ritardo di oltre otto mesi** rispetto a quanto indicato dal d.l. n. 71/2024, il 27 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto del Ministro della Salute n. 94/2025**. Il decreto, entrato in vigore il 12 luglio 2025, finalmente **definisce i criteri ICF** che dovranno essere utilizzati dall'INPS per le nuove domande di accertamento della disabilità e per le istanze di aggravamento correlate alle tre patologie (disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla) individuate per la sperimentazione.

Il provvedimento, come si ricorderà (si veda **commento su sito Osservatorio**), si inserisce nel complesso quadro attuativo della riforma introdotta dal D.lgs. n. 62/2024 e riguarda in particolare la fase sperimentale della "valutazione di base".

Devono segnalarsi **alcune difficoltà interpretative** sui tempi e luoghi dell'applicazione del decreto in esame che presenta, anche nel rapporto con il d.lgs. n. 62/2024 e i d.l. n. 71 e n. 202/2024, diverse contraddizioni. Certamente, esso coinvolgerà sin da subito le prime nove province italiane in cui la sperimentazione doveva iniziare già il 1° gennaio 2025 (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste).

Nonostante il decreto ministeriale faccia esplicito riferimento soltanto alle province appena citate, **deve ritenersi che i criteri ICF in esso contenuti troveranno applicazione anche nelle**

altre province in cui, dal 30 settembre 2025, si svolgerà la sperimentazione

(Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento, Aosta). L'art. 19-*quater*, comma 1, del d.l. n. 202/2024 estendeva in effetti la sperimentazione anche alle province da ultimo ricordate. Quando si è in presenza di un contrasto, come nel presente caso, tra una fonte di rango regolamentare (come il decreto ministeriale) e una fonte di rango primario (come il decreto-legge), è infatti la disciplina contenuta in quest'ultima a prevalere.

Analogamente, e anche se l'art. 1 del d.m. n. 94/2025 ne prevede esplicitamente l'applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2025, **la sperimentazione dovrebbe protrarsi fino al 31 dicembre 2026**. Anche in questo caso dovrebbe prevalere l'indicazione prevista dal d.l. n. 202/2024, che, come noto, ha per l'appunto prorogato tale sperimentazione per tutto il 2026. Paradossalmente, deve notarsi che il preambolo dello stesso d.m. n. 94/2025 fa invece esplicito riferimento all'estensione della durata della sperimentazione.

È possibile ipotizzare che la presenza, nell'articolato del d.m. n. 94/2025, di indicazioni diverse rispetto a quelle dettate dal d.l. 202/2024 sia probabilmente il frutto di una svista dovuta al fatto che nel momento in cui il testo del d.m. è stato licenziato

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

per il previsto parere del Consiglio di Stato, il d.l. n. 202/2024 ancora non era stato convertito in legge. Forse, ma sono solo supposizioni, nel momento in cui si è dovuto approvare il testo definitivo **non si è poi tenuto conto delle novità legislative apportate dalla legge di conversione del citato d.l. n. 202/2024.**

Per quanto concerne i contenuti del d.m. 94/2025, esso afferma che i criteri diagnostici e funzionali sono stati identificati tenendo conto delle differenze di età e genere, in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sulla base delle classificazioni internazionali dell'OMS (ICF e ICD). Il decreto precisa, inoltre, che tali criteri sono coerenti con «le scale specifiche e generiche da utilizzare unitamente» al questionario WHODAS 2.0, al fine di valutare anche la necessità di sostegni e la percentuale di invalidità civile.

In caso di comorbidità con altre patologie non oggetto della sperimentazione, il sistema di valutazione integra le nuove schede tecniche con le tabelle tradizionali del DM 5 febbraio 1992. La percentuale complessiva di invalidità viene però calcolata seguendo quest'ultimo decreto, ma il livello di sostegno (ex art. 3 L. 104/1992) sarà determinato in base alla condizione più grave rilevata.

A corredo del d.m. n. 94/2025 vi sono alcuni **allegati** e **alcune schede tecniche** che identificano nel dettaglio **i criteri per ciascuna delle patologie**. Si tratta degli aspetti cruciali del provvedimento in questione: diamo appuntamento alla **newsletter di settembre per un esame approfondito.**



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: È INTERVENUTA LA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 94, del 9 luglio 2025, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione sollevata dalla Corte di Cassazione in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (**Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare**), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici, l'assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Si tratta, occorre dirlo, di una decisione molto complessa che concerne la tutela pensionistica per l'invalidità, collegata a **uno stato di bisogno del tutto peculiare**, che va segnalata soprattutto perché in essa la Corte ricorda che in questi casi il **principio di solidarietà deve trovare massima valorizzazione**.

Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto che il divieto di integrazione al minimo, previsto dalla "riforma Dini" per tutti i trattamenti pensionistici soggetti integralmente al regime di computo contributivo, non debba operare con riguardo all'assegno ordinario d'invalidità spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità lavorativa confacente alle proprie attitudini.

Infatti, tale provvidenza economica, sin dalla sua introduzione con l. n. 222 del 1984 – quindi prima del passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo – è sempre stata caratterizzata, in quanto volta a **fronteggiare una condizione meritevole di particolare tutela**, da un regime più favorevole rispetto a tutti gli altri trattamenti pensionistici, prevedendo un differenziato sistema di integrazione al minimo.

Con la riforma del 1995, che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, è stato invece previsto un diverso sistema di computo dell'assegno ordinario di invalidità e l'assoggettamento anche di tale trattamento al divieto di integrazione al minimo, se calcolato col sistema interamente contributivo.

Prima della pronuncia della Corte costituzionale, i lavoratori iscritti dal 1996 si vedevano dunque calcolare l'assegno ordinario di invalidità soltanto sulla base dei contributi versati, senza la previsione di alcuna integrazione al minimo.

La Corte, ricordando che **la ratio dell'assegno ordinario di invalidità è quella di sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare contributi adeguati**, ha evidenziato come un lavoratore, uscito anticipatamente dal mercato del lavoro, senza la previsione di un'integrazione al minimo potrebbe essere beneficiario di un assegno di invalidità di importo troppo modesto che lo esporrebbe al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico.

I giudici costituzionali hanno quindi considerato tale conseguenza irragionevole, **prevedendo che d'ora in poi anche l'assegno di invalidità liquidato nel sistema contributivo sia integrato al minimo qualora non raggiunga una determinata soglia (euro 603,40 per l'anno corrente)**.

Per evitare tuttavia un ingente e improvviso aggravio a carico della finanza pubblica per il recupero degli arretrati, la Corte ha deciso di far decorrere gli effetti della decisione dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che non spetteranno dunque arretrati.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

LA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PSICHICA NELLE CARCERI: LA CORTE EDU CONDANNA L'ITALIA

Il 27 marzo 2025, con la sentenza pronunciata nella causa Niort c. Italia (si veda [il testo integrale sul nostro sito](#)), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia, accendendo ancora una volta i riflettori sulle **carenze nella tutela dei diritti delle persone con disabilità psichica all'interno del nostro sistema penitenziario**.

Nel caso di specie, il ricorrente è un cittadino, con una invalidità al 100%, detenuto nel carcere di Sassari, in quanto condannato per numerosi gravi reati (omicidio colposo, tentato omicidio, sequestro di persona, atti persecutori, e resistenza a pubblico ufficiale). A causa delle sue condizioni psichiche complesse – tra cui il disturbo borderline di personalità, il disturbo antisociale di personalità e tossicodipendenza – è seguito fin dall'infanzia dai servizi di salute mentale. Nel corso della detenzione è stato soggetto a vari trasferimenti tra le carceri di Cagliari, Nuoro, Sassari e Torino. La vita in carcere è stata contrassegnata da continui episodi di autolesionismo e da numerosi tentativi di suicidio. Il ricorrente ha denunciato l'inadeguatezza del trattamento ricevuto, la mancanza di un valido motivo per la sua detenzione (in quanto incompatibile con le sue condizioni mentali), l'assenza di un percorso educativo e riabilitativo, e la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie che ne prevedevano il trasferimento in una struttura più idonea.

La Corte EDU ha ritenuto fondato il ricorso, **condannando l'Italia, colpevole di aver violato numerose previsioni della Convenzione EDU**.

In primo luogo, è stato ritenuto violato l'art. 3, poiché, alla luce dei numerosi elementi che mettevano in discussione la compatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione, le autorità interne avrebbero dovuto esaminare la questione con particolare rigore, tenuto conto della sua vulnerabilità «in quanto detenuto affetto da gravi disturbi mentali». Non è infatti sufficiente, ricorda la Corte, che il detenuto sia stato visitato da un medico e gli sia stato prescritto un

determinato trattamento. Una situazione come quella esaminata impone infatti **un livello di tutela superiore rispetto a quello riservato ai detenuti ordinari**, anche in ragione del fatto che le ordinarie dinamiche carcerarie possono aggravare lo stato di salute del ricorrente. È stata, poi, riscontrata la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, per il mancato rispetto delle decisioni che imponevano il trasferimento tempestivo in una struttura detentiva adeguata, tenuto conto del deterioramento della condizione psichica del ricorrente derivante dal contesto inidoneo a trattare la sua grave patologia. In questo senso, secondo la Corte, **non è stato adeguatamente garantito l'accesso del richiedente alle cure mediche di cui aveva bisogno**.

La Corte riscontra, infine, anche la violazione dell'art. 38 della Convenzione EDU, in considerazione del fatto che il Governo italiano non ha fornito i documenti richiesti al momento della comunicazione del caso, né ha motivato, in seguito, tale inadempimento.

Questa pronuncia mette in luce l'importanza cruciale della garanzia dei diritti e della dignità nei confronti delle persone con disabilità detenute, riaffermando che **la vulnerabilità individuale non può essere esacerbata dalla rigidità del sistema carcerario**. La Corte EDU ribadisce, in tal senso, che il rispetto dei diritti fondamentali della persona resta un limite inderogabile, in particolare nei confronti di chi, per condizioni personali o di salute, si trovi in una posizione di accresciuta necessità di tutele.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'INTERVISTA

A colloquio con Delia Ferri, Università di Maynooth

Il 19 e 20 giugno, l'Osservatorio era presente, con alcuni membri del team di ricerca, al convegno finale del progetto DANCING, svoltosi presso l'Università di Maynooth. Questo progetto, finanziato con i fondi del Consiglio europeo per la ricerca (ERC) e guidato dalla prof.ssa Delia Ferri, si è sviluppato nel corso di 5 anni con l'obiettivo di esplorare come il diritto all'identità e alla partecipazione culturale delle persone con disabilità possano essere tutelati e promossi attraverso il diritto dell'Unione Europea. In occasione del convegno, abbiamo rivolto alcune domande a Delia Ferri, per approfondire aspetti specifici del progetto.

- **Come costantemente rilevato dall'Osservatorio, la tutela dei diritti delle persone con disabilità è spesso ostacolata da pregiudizi e bias culturali. Quali sono stati i principali vizi cognitivi che il team di ricerca di DANCING ha riscontrato durante l'analisi? E quali le più importanti proposte emerse a seguito del vostro lavoro?**

D.F. : DANCING conferma la presenza di numerose barriere che ostacolano la partecipazione alla vita culturale delle persone con disabilità. Oltre alle barriere "fisiche", vi sono pregiudizi radicati e sistemici che finiscono con l'influenzare anche l'elaborazione delle norme e la loro implementazione. Tra questi, spiccano soprattutto la tendenza a percepire e rappresentare le persone con disabilità principalmente come fruitori passivi, non come "creatori di cultura". Quando si parla di "cultura" e persone con disabilità, prevale un approccio

assistenzialistico (si pensi ad esempio alla cultura-terapia). Non solo. Anche a causa di questo bias, le persone con disabilità tendono ad essere relegate a ruoli marginali. Il loro coinvolgimento in posizioni decisionali e nell'elaborazione delle politiche risulta limitato.

In questo scenario, DANCING propone un radicale cambiamento di paradigma, sia a livello teorico che metodologico: si promuove un nuovo concetto di tutela della diversità culturale, da elevarsi a principio costituzionale europeo, che ricomprende anche l'identità culturale delle persone con disabilità e il patrimonio culturale immateriale ad esse collegato, fatto di norme, codici estetici e simbolici, lingue (es. braille), forme artistiche (es. teatro tattile, danza sensoriale) e pratiche comunicative alternative.

Accanto all'innovazione teorica, c'è poi quella metodologica. Nei cinque anni di progetto, il lavoro di ricerca, che ha adottato un approccio fortemente interdisciplinare, è stato condotto a stretto contatto con una compagnia di danza inclusiva, la Stopgap.

- **Ecco, com'è stato per una giurista collaborare con una compagnia di danza inclusiva? Ci può raccontare di più del metodo di ricerca (arts-based)? Quali nuovi strumenti ha acquisito nella sua personale cassetta degli attrezzi?**

D. F. : Lavorare con una compagnia di danza inclusiva è stata un'esperienza di enorme arricchimento, sia a livello personale che professionale. È stata anche una sfida, nell'obiettivo di portare avanti un dialogo continuo, profondo e trasformativo tra due discipline solo apparentemente molto distanti: il diritto e l'arte. A questo proposito, l'impiego di un metodo "arts-based", con particolare riferimento alla danza, ha consentito di

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

approfondire e comprendere appieno il significato dei concetti giuridici, superando l'approccio puramente razionale e cognitivo che tradizionalmente viene impiegato dagli studiosi del diritto. Ad esempio, proprio questo metodo ha consentito di promuovere un'altra importante ri-concettualizzazione, quella connessa al termine "accessibilità". Secondo DANCING, infatti, il concetto di accessibilità deve affrancarsi da una declinazione meramente situazionale, contingente, "tecnica" (es. rampe o sottotitoli) per aderire ad una visione integrata e strutturale. L'accessibilità va letta come un'esperienzialità condivisa, radicata nel corpo, nella relazione; informata dal rispetto per la diversità, la collaborazione e la cura, nella complessità delle dimensioni che la riguardano (cognitiva, sensoriale, sociale e simbolica). E il diritto è chiamato a tenere conto di tutto ciò.

Il metodo arts-based, poi, ha permesso di integrare l'analisi "razionale" della diversità culturale con la sua esperienza diretta. Nello stesso senso ha contribuito anche la collaborazione con numerosi artisti con disabilità, come l'artista non vedente Tiziano Pantano, cui DANCING ha commissionato l'opera tattile e multisensoriale, accessibile anche a chi è cieco o ipovedente, "Odisseo-Ulysses". Infine, i risultati principali di DANCING sono stati resi disponibili in formati accessibili, tra cui la Lingua dei Segni Irlandese e la versione Easy-to-Read. Inoltre, il documentario "Steps to Change: Following the DANCING Project 2020-2025", racconta in modo fruibile e immediato il percorso di ricerca e i suoi risultati.

- **In questo progetto c'è tanto della sua esperienza personale, anche artistica: quali sono gli sviluppi di ricerca ulteriori che un progetto, che armonizza Law and humanities, suggerisce?**

Quali sono le aree che richiedono una maggiore analisi? E quali le implicazioni nella tutela dei diritti delle persone con disabilità generate da queste lacune?

D. F. : Sì, questo progetto racchiude tutto ciò a cui ho dedicato il mio studio e la mia ricerca da quando mi sono laureata, fino ad oggi: la tutela della diversità culturale e la tutela dei diritti delle persone con disabilità. DANCING nasce proprio dalla volontà di integrare questi due filoni di ricerca: dopotutto i diritti sono tutti interconnessi!

DANCING ci dice chiaramente che dobbiamo rafforzare il profilo interdisciplinare delle ricerche che conduciamo e, soprattutto, dobbiamo lavorare perché l'accademia si avvicini di più alle richieste, ai bisogni della società. In questo sforzo, chiaramente, bisogna garantire che le persone con disabilità siano parte attiva anche nella produzione della conoscenza.

DANCING ha individuato diverse azioni necessarie per costruire spazi culturali più inclusivi in tutta Europa, ma rimangono ancora molti aspetti che richiedono studio e analisi.

Ad esempio, occorre esplorare di più gli equilibri e le dinamiche tra i vari attori istituzionali coinvolti nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e le rispettive competenze.

Occorre individuare gli strumenti e le strategie utili a migliorare l'attuazione dei diritti attraverso il diritto antidiscriminatorio.

Infine, è fondamentale indagare il ruolo della società civile, delle organizzazioni culturali e delle persone con disabilità nell'implementazione dei principi della Convenzione ONU, anche per potenziare sempre di più il loro coinvolgimento e gli effetti delle loro azioni.

Hanno partecipato alla redazione di questo numero della newsletter: Giuseppe Arconzo, Sara del Grosso, Paola Pannia, Gaia Patarini e Federica Sammali. Ringraziamo Delia Ferri per la collaborazione.